

N. R.G. 11131/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott. Carlo Bianchetti giudice

dott. Davide Scaffidi giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11131/2017 promossa da:

C [REDACTED]

Con l'avv. [REDACTED]

ATTORE

**contro**

A [REDACTED] S.R.L.

Con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

**oggetto:** diritto al nome; marchio; concorrenza sleale;

**conclusioni:** come da rispettivi fogli di p.c.

Per l'attore:

“Nel merito di causa: Accerti il Tribunale di Brescia che A [REDACTED] S.r.l. ha indebitamente utilizzato a fini commerciali il nome dell'attore, dal febbraio 2014 al novembre 2015 sui propri cataloghi e sul proprio materiale pubblicitario, oltre che nel proprio sito internet per i contatti in italiano, e che l'indebito utilizzo del nome per il sito internet in lingua inglese per i contatti dall'estero è proseguito sino al 18 Luglio 2017 cessando dopo la notifica della citazione. Conseguentemente condanni A [REDACTED] S.r.l. al risarcimento dei danni – da liquidarsi in via equitativa - ordinando anche la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. sul sito internet della convenuta.



Respinga il Tribunale di Brescia la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta A [REDACTED] contro F [REDACTED] C [REDACTED] per totale infondatezza in fatto ed in diritto contestualmente accertando la legittimità della condotta dell'attore mandandolo assolto da ogni pretesa con il favore delle spese”.

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta;

in via principale,

respingere le domande di F [REDACTED] C [REDACTED] perché infondate in fatto e in diritto

in via riconvenzionale,

accertare e dichiarare che le condotte tenute da F [REDACTED] C [REDACTED] così come analiticamente indicate in narrativa, violano i diritti della proprietà industriale di A [REDACTED] S.r.L. e comunque costituiscono violazione della segretezza delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico- industriali ai sensi dei contratti a progetto stipulati tra le parti;

accertare e dichiarare che le condotte tenute da F [REDACTED] C [REDACTED] così come analiticamente indicate in narrativa costituiscono comunque atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 o n. 3;

accertare e dichiarare F [REDACTED] C [REDACTED] responsabile nei confronti di A [REDACTED] S.r.L. per le condotte descritte e per l’effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti da A [REDACTED] S.r.L. nella misura che sarà accertata in corso di causa anche con valutazione equitativa e che terrà conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

**FATTO E PROCESSO**

C [REDACTED] F [REDACTED] ex collaboratore a progetto di A [REDACTED] S.r.l., ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza del fatto che, una volta cessato nel 2014 il rapporto di lavoro con la suindicata società, quest’ultima ha indebitamente mantenuto per anni il nominativo dell’odierno attore sul proprio sito internet e sui cataloghi relativi alle macchine fustellatrici, progettate dallo stesso F [REDACTED] a marchio “A [REDACTED]”, originariamente marchio di proprietà della società della famiglia dell’odierno attore.

A [REDACTED] S.r.l. si è costituita, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie e in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno facendo valere la lesione del marchio di sua proprietà “A [REDACTED]” nonché il compimento di atti di atti concorrenza sleale da parte dell’odierno attore e di B [REDACTED] E [REDACTED] S.r.l., di cui ha chiesto la chiamata in causa, non ammessa.

\*\*\*



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla domanda attorea

La domanda risarcitoria proposta dall'attore deve essere rigettata.

Le censure di C [REDACTED] F [REDACTED] sull'indebita presenza del suo nominativo sul sito internet e sui cataloghi pubblicitari di A [REDACTED] S.r.l. devono essere ricondotte alla fattispecie dell'utilizzo non autorizzato del nome, in questo caso in associazione con i prodotti a marchio "A [REDACTED]". In proposito ritiene il collegio che debba trovare applicazione la disciplina codicistica sul diritto al nome prevista dall'art. 7 c.c. Come noto, il diritto al nome costituisce una specificazione del c.d. diritto all'identità personale e implica la facoltà di vietare a terzi l'utilizzo non autorizzato del proprio nome. In difetto di apposita autorizzazione dell'avente diritto, infatti, l'utilizzo del suo nome è illecito e dà luogo a tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.

Nel caso in esame risulta pacifico, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione offerta, che una volta cessato nel 2014 il rapporto di collaborazione tra F [REDACTED] e A [REDACTED] S.r.l., il riferimento al nominativo dell'odierno attore è rimasto presente fino al 2015 sui cataloghi pubblicitari e fino al 2017 sulla versione in inglese del sito internet dell'odierna convenuta.

L'utilizzo del nome "C [REDACTED] F [REDACTED]" da parte di A [REDACTED] S.r.l. deve essere ritenuto illecito in quanto non autorizzato. Sul punto, rileva il collegio che la convenuta non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'autorizzazione espressa proveniente da F [REDACTED]

Accertata la lesione del diritto al nome, rileva tuttavia il tribunale che l'attore non ha formulato alcuna domanda inibitoria: soltanto nelle conclusioni dell'atto di citazione compare una richiesta – di ambigua formulazione - di "conferma di un'eventuale provvedimento d'urgenza di tipo inibitorio" da formulare in corso di causa, domanda mai formalmente proposta (nemmeno nel merito), non figurando più alcun riferimento in questo senso né nella prima memoria istruttoria né in sede di precisazione delle conclusioni (verosimilmente perché, come anticipato, gli ultimi riferimenti al nome "C [REDACTED] F [REDACTED]" sono stati rimossi dalla convenuta a seguito di notifica di domanda giudiziale). Deve quindi ritenersi che l'attore abbia inteso domandare in questa sede soltanto la tutela risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza della lesione accertata.

Al riguardo, in realtà, si osserva che C [REDACTED] F [REDACTED] ha omesso di fornire allegazioni sufficientemente specifiche circa la tipologia e l'entità del danno sofferto, limitandosi egli ad affermare che la presenza del suo nominativo sui cataloghi e sul sito internet di A [REDACTED] S.r.l. avrebbe comportato per la convenuta vantaggi economici connessi alla vendita delle macchine pubblicizzate a marchio "A [REDACTED]" (che in vero risulta essere, quantomeno formalmente, marchio di proprietà di A [REDACTED] S.r.l.).

Il difetto di allegazione sul danno non può essere superato mediante richiesta di valutazione equitativa dello stesso ex art. 1226 c.c., dal momento che la valutazione equitativa: a) presuppone comunque la specifica allegazione della tipologia di danno sofferto e la dimostrazione della sua esistenza; b) è ammissibile soltanto



nell'ipotesi in cui ricorra l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare l'ammontare del danno, condizioni nemmeno affermate dall'attore. In ogni caso, fermi i rilievi già svolti, F [REDACTED] ha omesso pure di allegare qualsivoglia elemento funzionale ad effettuare una valutazione di tipo equitativo.

Non ricorrono nemmeno i presupposti per disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. richiesta da F [REDACTED] come affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 20/07/2023, n. 21651, "L'ordine di pubblicazione della decisione per estratto su siti giornalistici a norma dell'art. 120 c.p.c., costituisce l'oggetto di un potere discrezionale del giudice, e quindi una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve alla funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi".

Nella presente vicenda l'utilizzo non autorizzato del nome "C [REDACTED] F [REDACTED]" è già cessato – come già anticipato - nel 2017, talché non si pone la necessità di scongiurare in via preventiva l'ulteriore propagazione di effetti dannosi (peraltro, si ribadisce, non allegati).

#### Sulle domande riconvenzionali

Le domande riconvenzionali sono inammissibili. Come già osservato dal precedente giudice istruttore, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., il convenuto può proporre domanda riconvenzionale "purché essa dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione". Nel caso in esame A [REDACTED] S.r.l. ha proposto domanda riconvenzionale di tipo risarcitorio lamentando la lesione dei propri diritti di proprietà industriale e censurando presunte condotte di concorrenza sleale poste in essere dall'attore e dal terzo B [REDACTED] F [REDACTED] S.r.l. Tali domande non presentano alcun profilo di connessione con le domande attoree, non dipendendo esse dal titolo fatto valere da F [REDACTED] (diritto al nome) né appartenendo esse alla causa come mezzo di eccezione (dal momento che la lesione del marchio o la lesione delle regole di lealtà commerciale non integrano fatti modificativi, estintivi o impeditivi della tutela al nome).

#### Sulle spese

Stante la reciproca soccombenza, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese

\*\*\*



Il tribunale,  
definitivamente pronunciando,  
rigetta la domanda attorea;  
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta;  
spese compensate.

Brescia, 21.12.2023

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

